

Oggetto: Procedura per l'elezione in seno al Consiglio di Dipartimento dei rappresentanti degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza.

IL DIRETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 261 dell'8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016;

Vista la Legge 21 giugno 1995, n. 236 e in particolare l'art. 6 il quale stabilisce che gli statuti di ateneo fissano anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento del numero complessivo dei componenti;

Visto il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 – modificato con DD.RR. n. 903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 06/05/2020;

Considerato che al Dipartimento di Giurisprudenza afferiscono i Corsi di studio Magistrale in Giurisprudenza, Magistrale in Giurisprudenza online, Scienze dei servizi giuridici, Diritto della sicurezza e dell'innovazione tecnologica; il Dottorato di Ricerca in Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali; la Scuola di specializzazione per le professioni legali;

Visto il D.D. n. 159/2021 con il quale è stata nominata la rappresentanza studentesca in seno al Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza;

Visto l'art. 61 del R.E. che stabilisce che ai sensi dell'art. 23, comma 3, lett. b) e c) dello Statuto - al consiglio di dipartimento - oltre ai professori e ricercatori afferenti al dipartimento stesso e ad una rappresentanza del personale tecnico amministrativo, nonché da un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca del dipartimento, partecipa anche:

- *una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio;*

Considerato che, ai sensi dell'art. 62 comma 1° del vigente Regolamento Elettorale, la convocazione del corpo elettorale deve avvenire almeno ottanta giorni prima della scadenza del mandato di ciascuna componente elettiva del consiglio del dipartimento;

Visto l'art. 62 comma 4° del vigente Regolamento Elettorale, il Direttore del Dipartimento, con il provvedimento di indizione, provvede a individuare:

- a) il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
- b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;

- c) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
- d) le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca;
- e) i membri della commissione elettorale;
- f) il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
- g) la data della votazione che deve essere compresa tra il sessantesimo e il settantesimo giorno dalla data di emanazione del provvedimento.

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

Art. 1 – Indizione

Sono indette per i giorni **15 e 16 aprile 2024** le elezioni per la designazione della sotto indicata rappresentanza degli studenti, in seno al Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza.

In particolare, sono da eleggere per un biennio:

n. 15 (quindici) rappresentanti degli iscritti alle scuole di specializzazione, ai corsi di studio e ai dottorati attivati dal dipartimento;

I rappresentanti degli studenti e degli assegnisti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 2 – Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono *in presenza*, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (e-voting).

Il gestore tecnico dell'elezione è il Dott. Raffaele Laviscio.

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'ufficio competente per l'elezione è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Giurisprudenza, Palazzo Melzi – Via Mazzocchi, 68 Santa Maria Capua Vetere.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli Studenti (art. 64 R.E.):

- l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione, a scuole di specializzazione e corsi di laurea attivati e coordinati dal dipartimento;

- l'elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui al successivo art. 65 R.E, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all'elettorato esclusi dall'elenco possono effettuare segnalazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Giurisprudenza entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione (art. 4 co. 2).

Art. 4- Presentazione e sottoscrizione delle liste di candidati (studenti).

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti (art. 65 del R.E.) vigente:

1. Le candidature devono essere contenute in liste corredate da dichiarazioni di candidatura individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.
2. Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all'ufficio competente da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.
3. Ciascuna lista deve avere un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto da apporre presso l'ufficio competente, nei sette giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione, alla presenza di un'unità del personale del medesimo ufficio.
4. Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola lista.
5. Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.
6. Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione.

La modulistica necessaria sarà scaricabile dal sito web del Dipartimento.

Art. 5 – Verifica delle liste e delle candidature

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti (art. 66 del R.E.) vigente:

Nei *dieci* giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste e delle relative firme di appoggio, l'ufficio competente procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione. Di tale attività viene redatto apposito verbale.

L'ufficio competente, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili l'ufficio competente invita i presentatori delle liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.

L'ufficio competente esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.

L'ufficio competente esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste.

L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet del dipartimento.

Eventuali errori ed omissioni nella composizione delle predette liste di candidati potranno essere segnalati alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Giurisprudenza entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione.

Art. 6 – Commissione elettorale e seggio elettorale

La Commissione elettorale è composta da:

Presidente Prof.ssa Maria Consiglia Di Martino

Componente Dott. Luca Di Majo

Componente Dott.ssa Marianna Russo

Componente Supplente Dott. Mario Passaretta

La Commissione di seggio elettorale, ai sensi dell'art. 5 co. 4 del vigente Regolamento Elettorale, è così costituita:

Presidente Dott. Mario Passaretta

Componente/Segretario Sig. Gilberto Fabrocile

Componente/Gestore tecnico (e-voting) Dott. Raffaele Laviscio

Componente Supplente Dott. Luca Di Majo

Art. 7 – Data, orario e modalità delle votazioni

Le votazioni avranno luogo i giorni **15 e 16 aprile 2024 dalle ore 9:00 alle ore 14:00** in presenza, utilizzando postazioni appositamente dedicate. L'ubicazione dei seggi elettorali sarà stabilito con successivo avviso che sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento

Sono ammessi a votare - ai sensi dell'art. 8 Reg Elettorale vigente - coloro che presentino un documento

di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e che risultino inseriti nelle liste dei votanti. È valido anche il documento di riconoscimento rilasciato dall'amministrazione. Effettuata l'identificazione, si procede alla votazione. Nell'ipotesi di indisponibilità del documento di riconoscimento, l'elettore regolarmente iscritto al seggio può essere ammesso al voto esclusivamente se è noto ad un componente del seggio. Tale riconoscimento per conoscenza diretta è annotato sul registro elettori. Le credenziali e le istruzioni sulle modalità di espressione del voto sono inviate alla casella di posta elettronica istituzionale dell'elettore entro il giorno antecedente la data delle votazioni; è comunque assicurato l'invio delle credenziali presso il seggio all'atto della votazione. L'operazione di voto si effettua presso una postazione che ne assicuri la segretezza. L'espressione di voto è personale, libera e segreta.

Ciascun elettore può esprimere un massimo di preferenze, all'interno di un'unica lista, pari a 1/3 del numero di rappresentanti degli studenti da eleggere (5 preferenze) - art 64 R.E co 3. L'elezione sarà valida se vi prenderà parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.

Art. 8 – Propaganda elettorale

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale, così come disposto dall'art. 6 del vigente Regolamento elettorale.

Art.9 – Proclamazione e nomina degli eletti

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli STUDENTI:

Alla *proclamazione* degli eletti si perviene attraverso la procedura prevista dall'art. 11 co. 2 del Regolamento Elettorale di Ateneo.

Nell'ipotesi di votazione per liste, salvo che non sia diversamente disposto, alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la seguente procedura:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei vari seggi; a parità di lista si procede al sorteggio;
- b) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- c) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale di lista;
- d) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
- e) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a

parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.

La proclamazione è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento, da pubblicarsi sul sito internet del dipartimento.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 526 del 24.07.2017 – modificato con DD.RR. n. 903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 06/05/2020.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull'Albo on-line del Dipartimento e pubblicizzato sul sito web di Ateneo (sezione Elezioni).

Il Direttore
Prof. Raffaele Picaro